

Direzione: POLITICHE AMBIENTALI E CICLO DEI RIFIUTI

Area:

DETERMINAZIONE

N. G03550 **del** 27/03/2019

Proposta n. 5043 **del** 26/03/2019

Oggetto:

Autorizzazione a favore della Società SESCAF S.r.l. allo svolgimento di una campagna di attività di recupero di rifiuti speciali non pericolosi nel Comune di Aprilia, (LT), all'interno dell'ex stabilimento Ghira Cementi Armati S.p.a. e aree limitrofe, private e pubbliche, mediante impianto mobile di marca EXTEC, modello C 10, matricola 10572 e da un gruppo semovente tipo Warrior 1400, marca POWERSCREEN, matricola PID00122K76D10049, autorizzato con Determinazione n. A2819 del 03.09.2008, rinnovata con la Determinazione n. G13052 del 17.10.2018.

Oggetto: Autorizzazione a favore della Società SESCAF S.r.l. allo svolgimento di una campagna di attività di recupero di rifiuti speciali non pericolosi nel Comune di Aprilia, (LT), all'interno dell'ex stabilimento Ghira Cementi Armati S.p.a. e aree limitrofe, private e pubbliche, mediante impianto mobile di marca EXTEC, modello C 10, matricola 10572 e da un gruppo semovente tipo Warrior 1400, marca POWERSCREEN, matricola PID00122K76D10049, autorizzato con Determinazione n. A2819 del 03.09.2008, rinnovata con la Determinazione n. G13052 del 17.10.2018.

**IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE
“POLITICHE AMBIENTALI E CICLO DEI RIFIUTI”**

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la L.R. n. 6 del 18 febbraio 2002, “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale”;

VISTO il R.R. n. 1 del 6 settembre 2002, “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale” e s.m.i.;

VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n. 615 del 3 ottobre 2017 concernente “Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1” “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale” e successive modificazioni e integrazioni, nonché dell'allegato B del medesimo r.r. n. 1/2002;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 714 del 03/11/2017, con la quale è stato conferito l'incarico di Direttore della Direzione regionale “Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti” all'Ing. Flaminia Tosini a far data dal 06 novembre 2017;

VISTE le seguenti leggi, regolamenti e disposizioni in materia di rifiuti:

- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. recante “norme in materia ambientale” e in particolare l'art. 208, comma 15;
- la Legge Regionale 9 luglio 1998, n. 27 e s.m.i. concernente la “disciplina regionale della gestione dei rifiuti” e in particolare l'art. 4, comma 1, lettera i);
- la Legge Regionale 18 novembre 1991, n. 74 recante disposizioni in materia di tutela ambientale che istituisce, tra l'altro, il Comitato Tecnico Scientifico per l'Ambiente;
- la Deliberazione del Consiglio Regionale 18 gennaio 2012, n. 14 che approva il Piano regionale gestione dei rifiuti;
- la Deliberazione di Giunta Regionale 17 aprile 2009, n. 239, come modificata dalla DGR n. 5 del 17.01.2017, avente per oggetto “DM Ambiente 26 maggio 2016, n. 141 - DGR 17 aprile 2009 n. 239 – Aggiornamento Documento tecnico “Criteri generali per la prestazione delle garanzie finanziarie conseguenti al rilascio delle autorizzazioni all'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero rifiuti””;
- la Deliberazione di Giunta Regionale 26 gennaio 2012, n. 34 “Approvazione delle Prime linee guida per la gestione della filiera di riciclaggio, recupero e smaltimento dei rifiuti inerti nella Regione Lazio”;

- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. recante norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
- il D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i., recante “Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22”;
- la Deliberazione 1 febbraio 2000, n. 1 del Comitato Nazionale dell’Albo Nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti;
- la Deliberazione 09 dicembre 2014, n. 864, avente per oggetto “Abrogazione della D.G.R. n. 19/2006 e contestuale approvazione delle nuove procedure per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di impianti mobili di smaltimento o recupero di rifiuti e dei nuovi criteri per lo svolgimento delle singole campagne di attività nel territorio regionale, ex art. 208, comma 15, D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i.”;
- la Deliberazione 09 dicembre 2014, n. 865, avente per oggetto “Riordino delle tariffe per il rilascio degli atti nell'ambito della gestione dei rifiuti di competenza regionale”.

PRESO ATTO che:

- con istanza acquisita al protocollo regionale al n. I.0603952.28-11-2017, la Società SESCAF S.r.l. (di seguito Società), con sede legale in Roma, via di Vigna Consorti n. 87, iscritta alla C.C.I.A.A. di Roma al n. 03684781002, legalmente rappresentata dal Sig.ra Giuliana Di Curzio, ha presentato la richiesta di autorizzazione, ai sensi dell’art. 208, comma 15, del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i., di una campagna di attività di recupero di rifiuti speciali non pericolosi, mediante impianto mobile, da svolgersi nel Comune di Aprilia (LT), all’interno del sito industriale dell’ex stabilimento Ghira Cementi Armati S.p.A., in Via Pontina Km 47,100, per una durata inferiore a 90 giorni.;
- la campagna di cui al punto precedente è da effettuare mediante l’utilizzo di un impianto mobile di marca EXTEC, modello C 10, matricola 10572 e da un gruppo semovente tipo Warrior 1400, marca POWERSCREEN, matricola PID00122K76D10049, autorizzato con Determinazione della Regione Lazio n. G13052 del 17.10.2018, di rinnovo della Determinazione n. A2819 del 03.09.2008;
- alla richiesta della Società è stata allegata la documentazione prevista dalla DGR n. 864/2014, unitamente ad una Relazione Tecnica gestionale e una Relazione sulla Valutazione previsionale Impatto di acustico, entrambe a firma del dott. Geologo Raffaele Cappiello, iscritto all’Ordine dei geologi del Lazio A.P. n. 1514, che, tra l’altro, ha dichiarato quanto segue:
 - non è stata presentata istanza di verifica di assoggettabilità alla Valutazione di Impatto Ambientale, trattandosi di campagna mobile di trattamento di rifiuti non pericolosi da costruzione e demolizione, di durata inferiore a 90 giorni;
 - i rifiuti trattati ai fini del recupero saranno costituiti dai soli codici CER 170101, 170107 e 170904 per un quantitativo di circa 7216 mc, ovvero di circa 18.000 t prodotti dalla società Trulli S.r.l. nell’ambito delle lavorazioni di demolizione della struttura dell’edificio, che una volta ospitava lo stabilimento Ghira Cementi Armati S.p.A.;
 - è previsto che l’impianto sia in attività complessivamente per 164 ore ovvero per 21 giorni lavorativi, con potenzialità oraria e giornaliera corrispondenti a quelle autorizzate (8 h lavorative);

TENUTO CONTO che la Regione Lazio con nota prot. U.0574657.21-09-2018 ha inoltrato richiesta di parere a tutti gli Enti/Amministrazioni indicati dalla DGR n. 864/2014, acquisendo il solo parere di

ARPA Lazio espresso con nota, prot. Generale ARPA, n. 0069037 del 10/10/2018, prot. regionale n. I.0627369.11-10-2018, contenente alcune osservazioni sulla documentazione tecnica esaminata;

TENUTO CONTO che la Società, in risposta al suddetto parere di ARPA Lazio, consegnato brevi manu alla Società medesima, con nota del 13.02.2019, acquisita al protocollo al n. I.0129666.18-02-2019, ha confermato di svolgere la campagna adottando gli accorgimenti e le modalità di gestione richieste da ARPA Lazio e, inoltre, ha presentato una Relazione, con allegata planimetria del sito con l'indicazione dei recettori e i punti critici, a firma del dott. Geologo Raffaele Cappiello, iscritto all'Ordine dei geologi del Lazio A.P. n. 1682, con la quale è stata analizzata la valutazione del livello di immissione generato dall'impianto nelle condizioni di carico massimo sui possibili ricettori situati nell'area di esercizio;

RILEVATO che nella nota di cui al capoverso precedente è stato specificato che la campagna è da avviare entro il mese di aprile/maggio 2019, per una durata di circa 70gg, prevedendo un'attività dell'impianto mobile di complessive 164 ore, corrispondenti a 21 giorni lavorativi;

RITENUTO di ribadire che la Società nello svolgimento della campagna si dovrà attenere alle raccomandazioni di ARPA Lazio espresse nella suddetta nota, che si riportano di seguito:

- le materie derivanti dalle attività di recupero da utilizzare come aggregati nelle opere edilizie cessano la qualifica di rifiuto quando sono rispettate le condizioni di cui all'art. 184 ter del D.Lgs. n. 152/06 e conseguentemente, nel caso di specie, i requisiti di cui al punto 7.1 del suballegato 1 Allegato 1 del D. M. 05/02/1998; in particolare le medesime materie devono essere conformi alle caratteristiche di cui al punto 7.1.4 del citato suballegato e pertanto dovrà essere certificata la conformità all'allegato C della Circolare del Ministero dell'Ambiente del 15 luglio 2005, in relazione all'utilizzo previsto per ciascun aggregato riciclato;
- in linea con le specifiche tecniche di cui alla D.G.R. n. 34 del 26/01/2012 "Approvazione delle Prime linee guida per la gestione della filiera di riciclaggio, recupero e smaltimento dei rifiuti inerti nella Regione Lazio", ciascun cumulo di rifiuti/materiale recuperato deve avere un'altezza massima di 6 m e pendenza massima di 45° e che le piazzole di stoccaggio dei rifiuti siano dotate di pavimentazione impermeabile;
- in presenza di piogge le modalità di stoccaggio dei cumuli di rifiuti/materiale recuperato dovranno essere tali da evitare possibili dilavamenti e dispersioni dei materiali;
- l'impianto non deve produrre alcun effluente liquido e pertanto l'acqua nebulizzata dovrà essere immessa in misura tale che venga completamente assorbita dalle polveri; nel caso in cui si dovessero produrre i suddetti effluenti sarà cura del Gestore l'allestimento di idonei sistemi di contenimento, restando inteso che gli eventuali effluenti dovranno essere successivamente smaltiti a norma di legge.

RITENUTO necessario che nel corso della campagna vengano rispettate le seguenti prescrizioni:

1. la piazzola di recupero ove andrà posizionato l'impianto mobile dovrà essere resa impermeabile per tutta la sua estensione e per tutta la durata della campagna, mentre il perimetro dell'area impermeabilizzata dovrà essere provvisto di un cordolo di contenimento. Le acque raccolte in tutte le zone impermeabili destinate alle lavorazioni, stoccaggio, smistamento dei rifiuti e alla manovra dei mezzi, dovranno essere convogliate in apposito contenitore a tenuta (vasca d'accumulo di prima pioggia che funziona da accumulo-decantazione opportunamente dimensionata, impermeabile e munita di sistemi di monitoraggio per verificare il livello del riempimento, nel rispetto di quanto previsto anche dal punto 3.3.1 della DGR N. 34 del 26.01.2012); l'acqua di raccolta del serbatoio dovrà essere smaltita come rifiuto speciale e inoltre dovrà essere prevista una procedura di controllo e svuotamento della vasca di raccolta anche in condizioni di emergenza. Tali acque potranno essere utilizzate per la nebulizzazione del materiale nella fase di riduzione volumetrica al fine dell'abbattimento delle eventuali polveri. A conclusione delle attività il contenitore a tenuta dovrà essere svuotato e le acque raccolte smaltite ai sensi di legge;

2. nel caso di presenza di liquidi di percolazione, questi dovranno essere caratterizzati ed eventualmente smaltiti secondo le raccomandazioni date dalla normativa vigente;
3. l'impianto mobile dovrà essere posizionato nella zona indicata con il cerchio rosso nella planimetria costituente l'Allegato 2 alla Relazione Tecnica previsionale di impatto acustico allegata alla richiesta di campagna;
4. i rifiuti in attesa dell'operazione di recupero, se non immediatamente trattati, dovranno essere opportunamente coperti da teli al fine di ridurre la produzione di percolato di cui al punto 2., nonché per evitare dispersioni di polveri in atmosfera, tenuto conto della vicinanza al mare dell'area di cantiere;
5. i materiali di scarto opportunamente raccolti, stoccati nei contenitori indicati nella planimetria trasmessa, se polverosi, dovranno essere protetti con teli prima del loro conferimento presso impianto autorizzato;
6. i materiali derivati dalle operazioni di trattamento da utilizzare all'interno del cantiere, se non immediatamente utilizzati, dovranno essere stoccati in aree dedicate, e, se polverosi, dovranno essere protetti con teli prima del loro utilizzo;
7. l'attività collegata all'esercizio dell'impianto nel pieno funzionamento dovrà rispettare i valori acustici di emissione previsti per l'area urbanistica di collocazione del sito e in accordo con la normativa vigente;
8. il mantenimento di tutte le precauzioni ambientali a tutela dell'ambiente;
9. il rispetto dei pareri degli organi preposti alla vigilanza e al controllo;
10. il mantenimento del layout dell'impianto e dell'area adibita allo stoccaggio e al trattamento dei rifiuti;
11. in relazione esclusivamente ad esigenze all'attività di cantiere, e comunque per le sole MPS necessarie al fabbisogno del cantiere, la possibilità di una diversa ubicazione dei relativi depositi, comunque sempre all'interno dello stesso;
12. segnalare preventivamente all'Autorità competente il deposito di eventuali eccedenze, trasmettendo una planimetria con l'indicazione delle aree temporanee di deposito necessarie;
13. alla chiusura dell'impianto è necessario predisporre un dettagliato piano di ripristino dell'area che comprenda la previsione delle operazioni di bonifica e smaltimento dei contenitori stoccaggio rifiuti, la bonifica dei vari settori dell'impianto, e del sistema di trattamento delle acque di prima pioggia.

RICHIAMATO l'art. 269 comma 4 lettera c) del D.lgs. 152/2006, che stabilisce, ai sensi degli articoli 270 e 271 del medesimo D.lgs., che per le emissioni diffuse (polveri) l'autorizzazione da rilasciare deve contenere apposite prescrizioni finalizzate ad assicurarne il contenimento;

RITENUTO necessario autorizzare formalmente ai sensi dell'art. 269, 270 e 271 del D.lgs. 152/2006 le emissioni diffuse (polveri) con la prescrizione di operare la nebulizzazione dei cumuli al fine dell'abbattimento delle polveri nella fase di riduzione volumetrica dei rifiuti da trattare;

PRESO ATTO che la Società ha provveduto al pagamento degli oneri istruttori previsti dalla DGR n. 865/2014, come risulta da attestazione di pagamento allegata all'istanza presentata, datata 23.11.2017;

RILEVATO l'obbligo che la Società SESCAF S.r.l., quale proprietaria dell'Impianto Mobile e intestataria del provvedimento regionale autorizzativo, prima dell'avvio della campagna, in ottemperanza a quanto previsto dalla DGR n. 864/2014, si doti di Polizza assicurativa per responsabilità ambientale di attività presso terzi, per un massimale garantito pari a € 5.000.000, inviandone copia alla Regione;

RITENUTO per quanto sopra espresso di potere rilasciare l'autorizzazione richiesta per lo svolgimento di una campagna di attività di recupero di rifiuti speciali non pericolosi, ai sensi dell'art. 208, comma 15, del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., da svolgersi nel Comune di Aprilia, all'interno dell'ex stabilimento Ghira Cementi Armati S.p.a. e aree limitrofe, private e pubbliche, per una durata di 70 giorni;

DETERMINA

per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate:

- di autorizzare la Società SESCAF S.r.l. allo svolgimento di una campagna di attività di recupero di rifiuti speciali non pericolosi nel Comune di Aprilia, (LT), all'interno dell'ex stabilimento Ghira Cementi Armati S.p.a. e aree limitrofe, private e pubbliche, mediante impianto mobile di marca EXTEC, modello C 10, matricola 10572 e da un gruppo semovente tipo Warrior 1400, marca POWERSCREEN, matricola PID00122K76D10049, autorizzato con Determinazione n. A2819 del 03.09.2008, rinnovata con la Determinazione n. G13052 del 17.10.2018;
- di rilevare che per la campagna di cui trattasi è previsto quanto segue:
 - saranno trattati solo i rifiuti aventi CER 170101, 170107 e 170904, per un quantitativo di circa 18.000 ton;
 - la campagna di recupero, da avviare entro il mese di aprile/maggio 2019, avrà durata di circa 70gg, mentre l'impianto mobile sarà in attività complessivamente per 164 ore, corrispondenti a 21 giorni lavorativi, tenuto conto delle potenzialità oraria e giornaliera autorizzate (8 h lavorative);
- di dare atto che il rilascio della presente autorizzazione è subordinato al rispetto delle raccomandazioni indicate in premessa oltre che delle prescrizioni tecnico-operative contenute nella Determinazione autorizzativa n. A2819 del 03.09.2008, rinnovata con la Determinazione n. G13052 del 17.10.2018;
- di autorizzare ai sensi dell'art. 269, 270 e 271 del D.lgs. 152/2006 le emissioni diffuse (polveri) con la prescrizione di operare la nebulizzazione dei cumuli al fine dell'abbattimento delle polveri nella fase di riduzione volumetrica dei rifiuti da trattare;
- di stabilire che la Società è obbligata a conseguire eventuali provvedimenti di competenza di altre Autorità, qualora previsti dalla normativa vigente per la gestione dell'attività di cui trattasi.
- di stabilire che la Società, fermo restando quanto rilevato ai punti precedenti, prima dell'avvio della campagna d'attività dovrà comunicare alla competente Area regionale la data di inizio della stessa e dovrà trasmettere copie della Polizza di Assicurazione per responsabilità ambientale di attività presso terzi, per un massimale garantito pari a € 5.000.000;

Il presente provvedimento sarà notificato alla Società SESCAF Srl e trasmesso all'ARPA Lazio di Latina, alla ASL di Latina, alla Provincia di Latina, al Comune di Aprilia e sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale e sul sito www.regione.lazio.it/rl_rifiuti della Regione Lazio.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di 60 giorni dalla comunicazione (ex artt. 29, 41 e 119 D.Lgs. n° 104/2010), ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni (ex art. 8 e ss. D.P.R. n° 1199/1971).

Il Direttore Regionale

ing. Flaminia Tosini